



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

Copia Albo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del CONSIGLIO COMUNALE N.33**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 - ART. 11-BIS DEL D.LGS N. 118/2011 E S.M.I.**

L'anno duemilaventitaddi trenta del mese di novembre alle ore quindici e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Gruppo consiliare</b>	<b>Presente</b>
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
5. VALERIO Cinzia - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
6. COLAMARIA Antonella - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
7. PANARO Enrico - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
10. PLANO Sandro - Consigliere	“Susa”	Si
11. BREZZO Alessandra - Consigliere	“Susa”	Si
12. FONZO Antonia - Consigliere	“Susa”	Si
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere	“Susa”	Si

**Totale Presenti: 12**  
**Totale Assenti: 1**

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni.

In applicazione delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Decreto Sindacale n. 11 del 16/06/2020, il Consiglio comunale si tiene in videoconferenza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'ampia e dettagliata relazione dell'ASSESSORE Giuliano PELISSERO.

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. e, in particolare:

- il comma 4 dell'art. 147-quater, introdotto con il D.L. 174 del 10/10/2012 convertito nella legge n. 213/2012:
  4. *I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- il comma 8 dell'art. 151:
  8. *Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis:
  1. *Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
  2. *Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;*

**PRESO ATTO** che il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020 ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 successivamente convertito nella Legge n. 77/2020;

**RILEVATO** che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché del citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono componenti del "**Gruppo Amministrazione Pubblica**" i seguenti enti ed organismi:

**1)** gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

**2)** gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

**2.1)** gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

**2.2)** gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

**3)** le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

**3.1)** le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

**3.2)** le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

**RICHIAMATO** altresì il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e, in particolare:

- l'art. 11-bis:

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
  - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
  - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*

- l'art. 18, comma 1, lett. c), che individua il 30 settembre dell'anno successivo quale termine entro il quale redigere il bilancio consolidato;
- l'allegato A/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

**CONSIDERATO** che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo devono approvare due elenchi distinti concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione di quanto previsto dal principio contabile applicato n. 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

**RILEVATO** che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato del bilancio consolidato al punto 3.1, gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inclusi nel perimetro di consolidamento ed essere pertanto esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- **totale dell'attivo**
- **patrimonio netto**
- **totale dei ricavi caratteristici**

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

**RILEVATO** che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione e che, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale;

**PRESO ATTO** che la partecipazione in società ed altri organismi mira alla realizzazione dei servizi ai cittadini e allo sviluppo territoriale in modo ottimale;

**PRESO ALTRESÌ ATTO** che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. E' composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione sulla gestione (che comprende la Nota Integrativa) e va corredato con la Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Amministrazione Pubblica capogruppo. Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione;

**RILEVATO** che, alla luce della normativa sopra richiamata, il Comune di Susa è tenuto a redigere annualmente un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e

patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune stesso, attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate;

**CONSIDERATO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/06/2020 è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'anno 2019 e che le società hanno approvato i bilanci di esercizio al 31/12/2019;
- sulla base dei dati del rendiconto di gestione 2019 del Comune di Susa e dei bilanci di esercizio al 31/12/2019, con deliberazione della G.C. n. 91 del 03.11.2020 sono stati approvati gli elenchi previsti dall'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011:
  - ✓ gli enti, aziende e società componenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP);
  - ✓ gli enti, aziende e società facenti parte del Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP), da includere nel Perimetro di Consolidamento del bilancio del nostro Ente;

**ATTESO** che sono stati individuati i seguenti enti, aziende e società componenti del gruppo da comprendere nel "perimetro di consolidamento" ai fini della predisposizione del bilancio consolidato:

	<b>ELENCO B)</b>	<b>PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO</b>
	<b>Denominazione</b>	<b>% di partecipazione</b>
1	Acsel Spa	9,59 %
2	SMAT S.P.A.	0,00013%
2	CON.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale	7,04 %
3	C.A.DO.S. – Consorzio ambiente Dora Sangone	1,89%
4	Turismo Torino e Provincia	1,14%
5	ATO 3 TORINESE	0,17%

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 20/11/2020 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2019 ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL D.LGS. N. 118/2011;

**VISTI** i bilanci dell'esercizio 2019 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

**VISTO** il bilancio consolidato per l'esercizio 2019 allegato alla lettera A) quale parte integrante e sostanziale, che comprende:

- Stato Patrimoniale Attivo, Stato Patrimoniale Passivo consolidato e Conto Economico consolidato;
- Relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il parere del Revisore dei Conti, allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dei Servizi Finanziari;

**DATO ATTO** che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video del programma di videoconferenza impiegato per lo svolgimento della seduta. Essa risulta idoneamente conservata e depositata presso la Segreteria.

La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed alla stessa si fa integrale rinvio ai sensi di quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 11 del 16/06/2020.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale [www.cittadisusa.it](http://www.cittadisusa.it), alla voce "Consiglio Comunale on-line";

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- Presenti n. 12
- Astenuti n. ==
- Votanti n. 12
- Favorevoli n. 12
- Contrari n. ==.

#### **DELIBERA**

1. **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI APPROVARE** il bilancio consolidato del Comune di Susa al 31 dicembre 2019, allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che comprende:
  - a) Stato Patrimoniale Attivo, Stato Patrimoniale Passivo consolidato e Conto Economico consolidato;
  - b) Relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011.
3. **DI DARE ATTO** che per la redazione dello schema del bilancio consolidato di cui al punto 2 è stato utilizzato il cosiddetto "metodo proporzionale", come previsto dal punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).
4. **DI PRENDERE ATTO** che sullo schema di bilancio consolidato 2019 è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
5. **DI DARE ATTO** che il bilancio consolidato sarà pubblicato sul sito dell'Ente, sotto "Amministrazione trasparente" – Sezione "Bilanci".
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con una seconda distinta votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti	n. 12
astenuiti	n. ==
votanti	n. 12
favorevoli	n. 12
contrari	n. ==.

Del che si è redatto il presente verbale  
**Il Presidente**  
**Firmato Digitalmente**  
**GENOVESE Pier Giuseppe**

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato Digitalmente**  
**BARBERA Dr. Giovanni**

**COMUNICAZIONE**

**Si da atto che i punti:**

- N. 7 “APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE” e
  - N. 8 “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”
- facenti parte dell'ordine del giorno della presente seduta consiliare, sono rinviati e verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale in una prossima seduta.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato Digitalmente**  
**BARBERA Dr. Giovanni**

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE DELL' AREA**  
**SERVIZIO ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE**  
**PESANDO Dr.ssa Emanuela**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese**